

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

MODIFICA DEL PTCP

**AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
TRA PROVINCIA, COMUNE DI USMATE VELATE E FINTECHNO TLC RE S.R.L.**

DOCUMENTO TECNICO DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

31 maggio 2018

La resp. del Servizio Pianificazione territoriale 1
arch. Laura Brioschi

Il direttore del Settore Territorio
arch. Antonio Infosini

MODIFICA PTCP

**Aggiornamento cartografico in esecuzione del protocollo
d'intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno
TLC RE s.r.l.**

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Territorio

Antonio Infosini, direttore

Laura Brioschi, servizio pianificazione territoriale 1

Bruno Grillini, parchi, paesaggio e sistemi verdi

Andrea Giambarda, Siti



INDICE

Premessa	5
Il parere di Regione Lombardia	6
REGIONE LOMBARDIA - Provvedimento in ottemperanza alla sentenza TAR Milano 561/2018	6
Osservazioni	9
Registro delle osservazioni	9
Esame delle osservazioni e espressioni di controdeduzione	9
Proposta tecnica di controdeduzione	11

Premessa

Con Decreto deliberativo presidenziale n.27 del 29 marzo 2018 è stata adottata modifica del PTCP finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del protocollo d'intesa tra Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE srl, sottoscritto nel novembre 2012.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, delle Norme del vigente Piano territoriale, la delibera di adozione è stata pubblicata per un periodo di 15 giorni all'albo della Provincia ed all'albo del Comune di Usmate Velate.

Ai sensi dell'art.3, comma 5, delle Norme del vigente Piano territoriale, il decreto di adozione è stato altresì pubblicato sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL), serie Avvisi e concorsi n.16 del 18 aprile 2018.

L'avviso di adozione è stato inoltre trasmesso a Regione Lombardia (D.G. Territorio – U.O. Programmazione territoriale e urbanistica) all'indirizzo del dirigente delegato dell'incarico di Commissario ad Acta ai sensi della sentenza TAR n.561/2018, e, per conoscenza, alla società Fintechno TLC RE srl.

Il termine di quindici giorni per la presentazione di osservazioni, che i sensi dell'art.3, comma 6, delle Norme del vigente Piano territoriale decorre dalla pubblicazione del decreto di adozione sul Burl, è decorso il giorno 3 maggio 2018.

Entro i termini indicati è pervenuto n.1 documento di osservazione.

Regione Lombardia, con nota del 20 aprile 2018 (prot.16683), in ottemperanza alla sentenza TAR n.561/2018 ed ai fini della conclusione del procedimento di approvazione della modifica del Ptcp, ha trasmesso il parere espresso dalla competente struttura regionale Valorizzazione delle aree protette e biodiversità.

Il parere di Regione Lombardia

L'aggiornamento cartografico oggetto della presente variante del Ptcp rientra nel procedimento semplificato che il piano territoriale stesso ha disciplinato ai sensi dell'art.17.11 della LR 12/2005; per tale procedimento non è richiesta la verifica di conformità e di compatibilità da parte di Regione Lombardia di cui all'art.17.7 della LR 12/2005.

Considerato che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 novembre 2012 prevedeva, oltre alla ridefinizione della REP (rete ecologica provinciale) di cui al Ptcp, anche la ridefinizione della RER (Rete ecologica regionale), la Provincia di Monza e Brianza successivamente all'avvio del procedimento di modifica del Ptcp, con nota del 12 maggio 2017, ha richiesto alla competente direzione di Regione Lombardia di procedere a riconoscere lo stralcio dalla RER delle aree interessate dall'insediamento della società Fintechno in Comune di Usmate Velate.

Regione Lombardia, con nota del 15 giugno 2017, ha in merito comunicato alla Provincia che si sarebbe espressa in merito allo stralcio dalla RER successivamente all'adozione della variante del Ptcp.

Dell'avvenuta adozione della variante è stato informato, con nota del 5 maggio 2018, l'ing. Filippo Dadone (D.G. Territorio – U.O. Programmazione territoriale e urbanistica), delegato dell'incarico di Commissario ad Acta per Regione Lombardia ai sensi della sentenza TAR n.561/2018.

Regione Lombardia, con nota del 20 aprile 2018, in ottemperanza alla sentenza TAR n.561/2018 ed ai fini della conclusione del procedimento di approvazione della modifica del Ptcp, ha trasmesso il parere espresso dalla competente struttura regionale Valorizzazione delle aree protette e biodiversità.

A seguire il testo del parere di Regione Lombardia.

REGIONE LOMBARDIA - Provvedimento in ottemperanza alla sentenza TAR Milano 561/2018 (Allegato a nota del 20 aprile 2018, prot. MB 16683)

Oggetto : Provvedimenti in ottemperanza alla sentenza TAR Milano 561/2018.

Viste le modifiche apportate al PTCP in ottemperanza alla sentenza del TAR per la Lombardia n.561/2018, come da nota ricevuta in data 13.04.2018 – prot. T1.2018.0019076, si esprimono le seguenti indicazioni.

L'articolo **3ter della l.r. 86/83** stabilisce al **comma 4** che "La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.

In particolare, secondo quanto dettagliato nel **documento "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali"**, approvato con **dgr VIII/10962 del 30.12.2009**, è previsto che la RER lombarda si articoli nei seguenti livelli spaziali:

- 1) un livello regionale primario comprendente:
 - uno Schema Direttore regionale, in scala 1:250.000, inserito dal P.T.R. tra le infrastrutture prioritarie della Regione Lombardia;
 - una carta degli elementi rilevanti regionali in scala 1:25.000, come strumento di riferimento immediatamente utilizzabile per la pianificazione provinciale e locale;
 - precisazioni ed adeguamenti che emergeranno successivamente in sede di P.T.R.A (Piani Territoriali Regionali d'Area) o di altri strumenti programmatici regionali;
- 2) un livello provinciale, comprendente le Reti Ecologiche Provinciali (REP), che si pongono come indirizzo e coordinamento delle reti ecologiche di livello locale ;
- 3) un livello locale comprendente:
 - le Reti Ecologiche Comunali (REC), o definite in sede di Piani di Governo del Territorio/Piani Regolatori Generali;
 - le reti ecologiche definite da Parchi;
 - le reti ecologiche prodotte dal coordinamento di soggetti amministrativi vari mediante accordi di programma (es. Contratti di fiume ecc.);
 - le reti ecologiche promosse a vario titolo e da vari soggetti con obiettivi funzionali particolari (es. reti specie-specifiche su aree definite).

Il P.T.R. vigente (**d.c.r. n. 1676/2017**) comprende uno Schema Direttore della RER, che ha come obiettivo specifico quello di individuare, nel loro disegno generale, gli elementi portanti della rete regionale. I contenuti fondamentali dello Schema Direttore sono esposti nel Documento di Piano del P.T.R. ed espressi nella relativa carta compresa in quella delle infrastrutture prioritarie regionali del P.T.R., disponibile in scala 1:250.000.

Uno degli obiettivi della RER di scala regionale è aiutare il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. e i P.G.T./P.R.G. comunali.

Per quanto riguarda il livello regionale, è previsto che la Carta della Rete Ecologica Regionale primaria potrà avere in futuro variazioni solo in funzione dell'evoluzione degli ecosistemi o di programmi attuativi di rilevanza regionale.

Integrazioni della rete primaria potranno avvenire attraverso l'inserimento di nuovi corridoi primari di interesse regionale individuati in sede di P.T.R.A (piani territoriali d'area di interesse regionale). In tal caso le modalità di definizione spaziale potranno essere differenti, a seconda delle esigenze e disponibilità, rispetto a quelle adottate per la versione iniziale della rete (buffer di 500 m sui due lati di un'ascissa curvilinea).

Integrazioni potranno altresì avvenire attraverso altre azioni programmatiche di livello regionale oltre ai P.T.R.A. Le proposte per modifiche dei tipi precedenti, ove riconosciute migliorative o comunque non peggiorative dall'Autorità competente per le verifiche di coerenza globale di Rete Natura 2000, verranno recepite in versioni successive della Carta informatizzata della Rete Ecologica Regionale primaria mediante specifici atti amministrativi regionali.

A loro volta le Reti Ecologiche Provinciali (REP) è previsto che si articolino in:

- uno Schema Direttore Provinciale (scala 1:100.000) da utilizzare ai fini della fase di orientamento del Piano e della prima Conferenza di

- Valutazione della VAS;
- una Carta di progetto (scala. 1:25.000) da utilizzare nella fase di adozione del Piano;
 - un programma di attuazione, in cui verranno specificate le categorie di azioni previste, anche in relazione alle previsioni delle varie politiche concorrenti (agricoltura, attività estrattive ecc.).

Entrambi i livelli, quello regionale e quello provinciale, sono parte, come previsto dall'articolo 3ter della l.r. 86/83, della Rete Ecologica Regionale (RER).

In riferimento al caso in oggetto, si ritiene pertanto che la modifica cartografica apportata in ottemperanza alla sentenza, da parte della Provincia di MB al corridoio ecologico provinciale, costituisca già di fatto modifica ad uno degli elementi di dettaglio della RER e che non siano necessari ulteriori interventi di tipo cartografico in relazione alla cartografia del livello regionale primario.

Regione Lombardia, richiamate norme e atti di riferimento della Rete ecologica regionale (RER), evidenzia i tre differenti livelli spaziali in cui è articolata la RER (regionale primario, provinciale, locale).

In particolare Regione Lombardia sottolinea che “entrambi i livelli, quello regionale e quello provinciale, sono parte, come previsto dall’articolo 3ter della LR 86/83, della Rete Ecologica Regionale (RER)”.

Alla luce di tutto quanto premesso, **è parere di Regione Lombardia che la modifica cartografica al corridoio ecologico provinciale apportata dalla Provincia di Monza e della Brianza “costituisca già di fatto modifica ad uno degli elementi di dettaglio della RER e che non siano necessari ulteriori interventi di tipo cartografico in relazione alla cartografia del livello regionale primario”.**

Osservazioni

Registro delle osservazioni

Progressivo n.	Data ricezione	Protocollo MB	Mittente
1	03/05/2018	18322 del 04/05/2018	FINTECHNO TLC R.E. srl
-	-	-	-

Esame delle osservazioni e espressioni di controdeduzione

L'esame del documento osservazione e la formulazione della correlata proposta di controdeduzione, si è attenuto ai seguenti **principi**:

- trasparenza;
- coerenza con gli obiettivi del Ptcp vigente;
- coerenza con i contenuti sostanziali costitutivi del Ptcp vigente;
- coerenza con le finalità della variante adottata.

All'esame del documento osservazione ed alla formulazione della proposta di controdeduzione hanno partecipato i seguenti soggetti:

- il direttore del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, responsabile del procedimento;
- il personale del Settore territorio afferente al servizio *Pianificazione territoriale 1. Strategie, politiche territoriali ed attuazione Ptcp* ed all'ufficio *Parchi, paesaggio e sistemi verdi*.

Le espressioni di proposta tecnica di controdeduzione delle osservazioni sono le seguenti:

1. accoglibile
 2. parzialmente accoglibile
 3. non accoglibile
1. L'osservazione è ritenuta **accoglibile** quando:
 - è portatrice di interessi generali;
 - è coerente con gli obiettivi e con i contenuti sostanziali del PTCP vigente;
 - è coerente con norme o piani e programmi sovraordinati;
 - è coerente con le finalità della variante adottata;
 - è implicitamente accolta, ovvero riguarda aspetti e situazioni già contemplati dal piano.
 2. L'osservazione è ritenuta **parzialmente accoglibile** quando:
 - il suo contenuto non è interamente rispondente ai criteri di cui al punto 1 e pertanto è accoglibile solo una parte della richiesta;
 - il suo contenuto è interamente rispondente ai criteri di cui al punto 1, ma non è condivisa l'ipotesi di modifica degli elaborati di piano ed è pertanto accolta con una modalità diversa da quella proposta dall'osservante.
 3. L'osservazione è ritenuta **non accoglibile** quando:
 - non è rispondente ai criteri di cui al punto 1;
 - non è pertinente, ossia riguarda aspetti che non rientrano tra le finalità della presente variante o che non sono di competenza del piano.

Proposta tecnica di controdeduzione

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO MB
1	FINTECHNO TLC R.E. srl	04/05/18	18322

SINTESI DEI CONTENUTI

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

- Per quanto riguarda il tematismo “Rete verde di ricomposizione paesaggistica”, l’osservazione prende atto dello stralcio effettuato e delle conseguenti modifiche cartografiche adottate, apportate alle tavole 6a, 6a.2 e 6d del Ptcp.
L’osservazione chiede di apportare le modifiche del caso, conseguenti allo stralcio oggetto della variante, a tutti gli elaborati del Ptcp concernenti tale tematismo; fra questi, la Tavola 2 “Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio”.

CORR - Corridoio ecologico primario

- Per quanto riguarda il tematismo “corridoio ecologico primario”, l’osservazione prende atto di quanto rilevato nella *Relazione tecnica* allegata al decreto deliberativo di adozione della variante (“... non è tecnicamente e concettualmente possibile «stralciare da una linea un’area»”).
Tuttavia chiede che, affinché le aree oggetto di stralcio siano “inequivocabilmente” non più soggette alla disciplina dei corridoi ecologici primari, la Provincia proceda ad eliminare cartograficamente la rappresentazione grafica del corridoio ecologico primario in corrispondenza delle aree di proprietà, nella modalità utilizzata per lo stralcio delle medesime aree dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica. Laddove ciò non fosse possibile, chiede che sia attestato negli elaborati del Ptcp, anche normativi, che, in forza della nuova voce aggiunta nella declinazione degli elementi della Rete ecologica provinciale nella legenda delle tavole 6a e 6a.2 del Ptcp (“*Area stralcio dal corridoio ecologico primario in esecuzione del Protocollo d’intesa 43851/2012*”), che le aree di proprietà della richiedente non siano più soggette a normative, disposizioni e/o prescrizioni relative ai corridoi ecologici primari.
- L’osservazione chiede inoltre di apportare le modifiche del caso, conseguenti allo stralcio oggetto della variante, a tutti gli elaborati del Ptcp concernenti tale tematismo; fra questi, la Tavola 2 “Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio”.

ISTRUTTORIA TECNICA

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

1RV_001

Il tematismo “Rete verde di ricomposizione paesaggistica” è presente unicamente nelle tavole 6.a “Progetto di tutela e valorizzazione del Paesaggio” (alle scale 1:30.000 e 1:25.000) e nella tavola 6.d “Ambiti di interesse provinciale” del Ptcp; tali tavole afferiscono al *quadro progettuale* del piano (scritta bianca su fondo blu al lato sinistro del cartiglio) e corrispondono alle tavole per le quali si è proceduto all’aggiornamento cartografico mediante stralcio dalla rete verde dell’area interessata dal permesso di costruire 18/2010 rilasciato dal Comune di Usmate Velate.

Non essendoci altri elaborati cartografici del Ptcp in cui il tematismo “Rete verde di ricomposizione paesaggistica” è presente, l’osservazione non è pertinente e, pertanto tecnicamente non accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

CORR - Corridoio ecologico primario
1CORR_001

Relativamente all'ipotesi di "eliminare cartograficamente la rappresentazione grafica del corridoio ecologico primario in corrispondenza delle aree di proprietà, nella modalità utilizzata per lo stralcio delle medesime aree dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica" si ribadisce quanto precisato nella relazione tecnica allegata all'atto di adozione della variante in esame (cfr. *Proposta tecnica. Relazione*, pp.17-20).

In particolare si richiama quanto segue:

- i corridoi primari (elementi della REP - rete ecologica provinciale) sulla Tavola 6a del Ptcp corrispondono ideograficamente ad una linea di spessore costante per l'intero sviluppo sul territorio. La loro individuazione non è pertanto volta né ad una identificazione puntuale, né ad una individuazione areale. Il corridoio ecologico, come peraltro definito dalla RER, è una "linea di connettività ambientale"¹ o "direttrice di scorrimento per gli spostamenti di organismi mobili"²;
- per la rappresentazione grafica dei corridoi ecologici primari si è scelto di utilizzare una modalità simile a quella scelta da Regione Lombardia che, nel parere riportato alle pagine da 6 a 8 del presente documento, specifica essere costituita da un "buffer di 500 m sui due lati di un'ascissa curvilinea";
- la soluzione adottata per rappresentare lo stralcio dal corridoio primario della REP discende dall'impossibilità tecnica, e concettuale, di "stralciare un'area da una linea".

Alla luce di quanto sopra si conferma che la scelta di adottare la soluzione di inserire in cartografia un'apposita voce ("*Area stralcio dal corridoio ecologico primario in esecuzione del Protocollo d'intesa 43851/2012 [Sentenza TAR Lombardia n.00561/2018]*") risponda inequivocabilmente allo scopo.

Relativamente all'ipotesi alternativa di attestare negli elaborati del Ptcp, anche normativi, che, in forza della nuova voce aggiunta, le aree di proprietà della richiedente non siano più soggette a normative, disposizioni e/o prescrizioni relative ai corridoi ecologici primari, si ritiene che lo stralcio dal corridoio primario della REP dagli unici elaborati costitutivi del Ptcp in cui la REP è rappresentata (elaborati cartografici denominati Tavola 6a - scala 1:30000 e Tavola 6a.2 - scala 1:25000) sia l'unica azione necessaria e risponda inequivocabilmente allo scopo.

La voce aggiunta all'uopo in tali elaborati ha infatti lo scopo non di introdurre un nuovo elemento della REP, ma di evidenziarne una specifica esclusione.

Per tali ragioni l'osservazione non è tecnicamente accoglibile.

1CORR_002

Il tematismo "Corridoio ecologico primario" è presente unicamente nelle tavole 6.a "Progetto di tutela e valorizzazione del Paesaggio" (alle scale 1:30.000 e 1:25.000) del Ptcp; tali tavole afferiscono al *quadro progettuale* del piano (scritta bianca su fondo blu al lato sinistro del cartiglio) e corrispondono alle tavole per

¹ Regione Lombardia, *Rete Ecologica Regionale*, p.12 (DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009).

² Regione Lombardia, *Rete Ecologica Regionale*, p.13 (DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009).

le quali si è proceduto all'aggiornamento cartografico funzionale allo stralcio della porzione dell'area interessata dal permesso di costruire 18/2018 rilasciato dal Comune di Usmate Velate.

La Tavola 2 "Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio" del Ptcp, richiamata in osservazione, afferisce al *quadro conoscitivo* del Ptcp (scritta bianca su fondo verde al lato sinistro del cartiglio) e vede rappresentati gli elementi della Rete Ecologica Regionale di cui alla DGR n.10962 del 30/12/2009. Il tracciato del "Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione" che vi compare è ripreso da tale documento regionale e riportato nella Tavola 2 del Ptcp con funzione meramente ricognitiva. Gli effetti normativi del Ptcp relativi alla rete ecologica provinciale si applicano infatti sui contenuti progettuali (tavole 6a) e non su quelli ricognitivi; così emerge anche dall'incipit dell'art.31 delle Norme del Ptcp "La tavola 6a individua, con valore prescrittivo e prevalente, la rete verde di ricomposizione paesaggistica – con valenza anche di rete ecologica - ...".

Come precisato anche da Regione Lombardia (vd. paragrafo "Il parere di Regione Lombardia"), la carta degli elementi rilevanti regionali (fra i quali il Corridoio regionale sopra citato) costituisce "strumento di riferimento immediatamente utilizzabile per la pianificazione provinciale e locale"; a sua volta, la Rete Ecologica Provinciale si articola in "una carta di progetto, in scala 1:25.000" (Tav. 6a.1 e Tav. 6a.2 del Ptcp), da utilizzare nella fase di attuazione del Ptcp. Tali elaborati declinano alla scala provinciale, modificandoli ove occorre, gli elementi della Rete Ecologica Regionale.

Non essendoci altri elaborati cartografici del Ptcp in cui sono presenti gli elementi della rete ecologica provinciale ex art.31 (tra i quali il tematismo "Corridoi ecologici primari"), l'osservazione non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

CONTRODEDUZIONE

- accolta
- parzialmente accolta
- non accolta